

dell'Unione riguardo al tachigrafo intelligente e l'Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) («accordo AETR») e, vista la situazione in alcune parti contraenti dell'accordo Interbus, un periodo transitorio per gli importi dei risarcimenti stabiliti all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.

- (7) È opportuno abrogare la decisione (UE) 2016/1146 del Consiglio e stabilire la nuova posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto nel corso delle sue riunioni del 2018, poiché la decisione adottata da tale comitato sarà vincolante per l'Unione.
- (8) A partire dal 2018 la posizione dell'Unione nel corso delle riunioni del comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel corso delle riunioni del comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 23 dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) è basata sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

#### Articolo 2

La decisione (UE) 2016/1146 del Consiglio è abrogata

#### Articolo 3

La presente decisione e la decisione del comitato misto sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Articolo 4

La decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2018

Per il Consiglio  
La presidente  
J. BOGNER-STRAUSS

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).

